



Parere n. 14/1999

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLO SPORT NON AGONISTICO

1. PREMESSA

La Legge Regionale 15 dicembre 1994 n. 94 definisce all'art. 1 comma 4 l'attività sportiva non agonistica come quella ... *"praticata in forma organizzata dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva"*.

2. MEDICI LEGITTIMATI AL RILASCIO

Il rilascio del certificato per attività sportiva non agonistica, poiché in condizioni di buona salute non richiede accertamenti, viene effettuato di norma, in favore dei propri assistiti, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. La certificazione di idoneità alla pratica non agonistica può essere, altresì, rilasciata anche da qualunque altro medico, previa visita generale di accertamento, compresi gli specialisti in medicina dello sport operanti presso le Aziende sanitarie o in ambulatori di medicina dello sport, autorizzati dalla Regione Toscana e accreditati dalle Aziende sanitarie ai sensi della L.R. 94/94, art.4.



3. MODALITÀ' DI RICHIESTA

La richiesta della certificazione per attività sportiva non agonistica deve essere effettuata, sia dalle Scuole che dalle Società sportive, sugli appositi moduli regionali debitamente compilati (Deliberazione della Giunta Regionale n. 620 del 2/6/1997).

4. MODALITÀ' DI RILASCIO

La LR. 94/94 e la Circolare esplicativa della Giunta Regionale n. 31 del 9/10/1995 (punto 5), affermano che per il rilascio della suddetta certificazione è sufficiente la visita clinica generale.

Soltanto in caso di dubbio diagnostico che pregiudichi l'idoneità del soggetto, il medico potrà richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari. Non esistono pertanto esami che, secondo le disposizioni vigenti, devono essere obbligatoriamente effettuati per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica non agonistica dello sport (ecg, spirometria, es. urine) senza uno specifico sospetto clinico.

Comunque in caso di richiesta di consulenza ad uno specialista in medicina dello sport, questi rilascia relazione al curante che effettua la certificazione.

5. ONERE DELLA CERTIFICAZIONE

Le certificazioni per attività non agonistica richieste, su apposito modulo regionale, dal Provveditorato agli Studi per attività parascolastiche (punti a e e dell'art. 1 del D.M. 28/2/1983) sono gratuite se rilasciate dai medico di medicina generale (art. 31 del D.P.R. 484 del 1996) e dal pediatra di libera scelta (art. 31 dei D.P.R. 613 del 1996), mentre sono da onorare direttamente dal cittadino se rilasciate da qualunque altro medico e per l'attività di cui al punto b) dell'art. 1 del D.M. 28/2/1983 anche se rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

6. LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Considerata l'età, nonché gli eventuali fattori di rischio del soggetto ed il tipo di pratica sportiva, desumibile dal modulo regionale di richiesta, il medico potrà, se opportuno sul piano clinico, richiedere consulenze e/o accertamenti sanitari prima del rilascio della certificazione di idoneità.

CONSIGLIO
SANITARIO
REGIONALE



In ogni caso la visita ed il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica non agonistica dello sport non possono avvenire presso palestre o società sportive, o strutture mobili (camper), o da parte di medici convenzionati con queste.

I Presidenti delle società sportive ed i Dirigenti degli Istituti scolastici verificano che le certificazioni siano rilasciate secondo i criteri di cui sopra.

Per il rilascio di certificazioni a favore di ragazzi che svolgono nelle Società sportive attività pre-agonistica con carichi di lavoro medio-alti, pur essendo in linea di principio sufficiente la visita clinica, è consigliabile il ricorso ad accertamenti o consulenze specialistiche.

REGIONE
TOSCANA



Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
tel. 055/4383325-4383332 fax 055-4385040
e-mail: csr@mail.regione.toscana.it